



**CITTA' DI AVERSA**

**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO  
SULL'AFFIDO FAMILIARE DEI  
MINORI**

(Approvato con delibera consiliare n.63 del 25/07/1997)

## **ART.1**

Fra gli interventi prioritari di prevenzione primaria, di sostegno e riparazione a favore di minori si colloca l'affido familiare.

Infatti allo scopo di assicurare temporaneamente a quei minori privi di un ambiente familiare idoneo, condizioni più favorevoli per il loro sviluppo psico-fisico, nonché il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, l'Amministrazione Comunale provvederà al loro affido ad altra famiglia o persona singola o comunità di tipo familiare.

Le funzioni relative ai provvedimenti riguardanti l'affido familiare di minori e i rapporti con la Magistratura Minorile, saranno svolte avvalendosi dell'equipe minori che sarà costituita entro sei mesi con il personale del servizio sociale comunale e di quello analogo e specialistico messo a disposizione dalla competente ASL sotto la direzione del responsabile delegato dal General Manager ASL CE/2.

## **ART.2**

In applicazione delle norme contenute negli artt.li 23me 25 del D.P.R. n. 616/77 e in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt.li 2, 4 e 5 della Legge 4.9.1983 n.184, viene disposta l'istituzione dell'affido familiare.

## **ART.3**

L'affidamento familiare consensuale avrà carattere di temporaneità e sarà disposto dal Sindaco o suo delegato, su apposito progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale Comunale e previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e, se opportuno, anche di età inferiore.

Il provvedimento dovrà essere reso esecutivo dal Giudice Tutelare con proprio decreto e deve avere un contenuto articolato come segue:

- a) Intestazione (relativa all'autorità da cui l'atto emana);
- b) Preambolo (richiamo alle norme di legge);
- c) Motivazione (con un succinto riferimento dei consensi assunti, delle persone sentite e di quant'altro possa interessare);
- d) Dispositivo (nel quale andranno le precise generalità del minore, dei genitori e degli affidatari, la durata presunta dell'affido, i tempo e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, il servizio locale cui è da attribuire la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale dei Minorenni se trattasi di affido di cui all'articolo seguente).

## **ART.4**

L'affidamento familiare protettivo giudiziario attua l'affidamento del minore allontanato da casa dal Tribunale per i minorenni e che viene affidato al Comune di Aversa perché lo collochi in idonea famiglia o struttura. Può non essere a termine e la cessazione eventuale dell'affido fa capo al Tribunale per i Minorenni.

Al Giudice Tutelare dovrà essere fatta la segnalazione inviando copia dell'atto adottato dall'Amministrazione Comunale per i provvedimenti che fanno capo a tale Autorità Giudiziaria per l'esercizio della tutela.

## **ART.5**

Il progetto individuale che genera la proposta di affido da parte del Servizio Sociale Comunale dovrà contenere chiaramente sia gli elementi derivanti da una indagine atta ad accertare le cause di patologia o di crisi della famiglia di origine, sia le motivazioni che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo familiare e sia le modalità di verifica sull'andamento dell'affido con indicati tempi e metodi di intervento dell'equipe minori.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dell'Autorità che l'ha originato, valutato l'interesse del minore o quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato oppure, infine, nel caso in cui la prosecuzione di esso arrechi pregiudizio al minore.

## **ART.6**

Il Servizio Sociale Comunale, tramite l'equipe minori, su richiesta di chi esercita la potestà o in situazioni di pericolo generico (ex art.403 del c.c.) o in situazioni immediate di stato di necessità o legittima difesa o infine in ipotesi di cui al precedente articolo 4, deve:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento relazionandone periodicamente alle competenti autorità (Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare, Sindaco o suo delegato);
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla protezione delle famiglie affidatarie;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, facendo salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- attivare ogni altra azione promozionale e conoscitiva volta al coinvolgimento di tutte le realtà esistenti sul territorio e sensibili al problema dell'affido.

## **ART.7**

L'Amministrazione Comunale, sulla scorta delle proposte formulate dal proprio Servizio Sociale, provvede a:

- formalizzare l'affido nei termini di cui al precedente art.3;
- stabilire, tenendo conto della situazione socio-economica della famiglia affidataria, l'entità di una somma di denaro da erogare mensilmente a favore della stessa, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite al minore in affido;
- indicare se la famiglia affidataria potrà disporre di assegni familiari o altre prestazioni previdenziali nonché agevolazioni fiscali ed ed in quanto previste dalla legge vigente;
- stipulare un contratto di assicurazione, tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che questo provochi;
- assicurare, tramite l'equipe minori del Servizio Sociale Comunale, il necessario sostegno psico-sociale alle famiglie di origine e a quelle affidatarie, vigilando sul rispetto di eventuali adempimenti e prescrizioni cui sono tenute entrambe le famiglie;
- promuovere iniziative di aggiornamento del personale.

## **ART.8**

Nell'individuazione delle famiglie affidatarie si deve tener conto della presenza dei seguenti requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- convinzione dell'inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità ad un rapporto di collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e con la famiglia di origine.

## **ART.9**

Gli affidatari devono sottoscrivere un atto formale con il quale si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del minore in affidato;
- mantenere, in collaborazione col Servizio Sociale Comunale buoni rapporti con la famiglia di origine del minore in affidato, facendo salva eventuali diverse prescrizioni del Tribunale dei Minorenni;
- assicurare validi condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio) e l'uso di un letto proprio per ogni minore in affidato;
- prestare un'attenta osservazione all'evoluzione del minore in affidato, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- mantenere la massima discrezione circa la situazione del minore in affidato e della famiglia di origine;
- non avanzare alcuna richiesta di denaro alla famiglia dei minori in affidato.

## **ART.10**

Le famiglie di origine dei minori in affidato familiare dovranno sottoscrivere un atto formale con il quale, oltre a manifestare il proprio consenso all'affidato proposto dal Servizio Sociale Comunale, dovranno altresì impegnarsi a:

- favorire, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e con le famiglie affidatarie, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare rigorosamente modalità, orari e durata degli incontri con il minore che, in ogni caso, dovranno essere preventivamente concordati con l'equipe minori del Servizio Sociale Comunale, nel rispetto delle esigenze del minore stesso;
- attenersi scrupolosamente ad eventuali altre prescrizioni emanate dalle autorità competenti;
- contribuire, tramite l'Amministrazione Comunale che terrà conto delle possibilità economiche delle stesse, alle spese relative al minore.

## **ART.11**

L'Assessore ai Servizi Sociali relazionerà annualmente alla competente Commissione Consiliare sullo stato degli affidi familiari, sulla scorta di un resoconto statistico e tecnico sul lavoro svolto, predisposto dall'equipe minori del Servizio Sociale Comunale.

## **ART.12**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme statutarie del Comune di Aversa e le norme di legge in materia di interventi e tutela dei minori.